

BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2025 PER I COMUNI DI CETONA PIENZA SAN CASCIANO DEI BAGNI SARTEANO E TREQUANDA - MODIFICATO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.1 DEL 08/01/2026 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DETERMINAZIONE N. 73 DEL 28.01.2026

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019, così come modificata dalla L.R.T. n. 51 del 6 luglio 2020, dalla L.R.T. n. 35 del 21 settembre 2021 e dalla L.R.T. n. 36 del 23 luglio 2025;

VISTO il "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)" di proprietà del Comune di Cetona, approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2020, così come modificato con deliberazione C.C. n. 56 del 27.11.2025;

VISTO il "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)" di proprietà del Comune di Pienza, approvato con deliberazione del C.C. n. 66 del 28/07/2020, così come modificato con deliberazione C.C. n. 73 del 11.12.2025;

VISTO il "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)" di proprietà del Comune di San Casciano dei Bagni approvato con deliberazione del C.C. n. 43 del 08/09/2020, così come modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 16.12.2025;

VISTO il "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)" di proprietà del Comune di Sarteano, approvato con deliberazione del C.C. n. 60 del 29/09/2020, così come modificato con deliberazione C.C. n. 49 del 27.11.2025;

VISTO il "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)" di proprietà del Comune di Trequanda, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 29/06/2020, così come modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 26.11.2025;

VISTA la Convenzione tra il Comune di Cetona, il Comune di Pienza, il Comune di San Casciano dei Bagni, il Comune di Sarteano, il Comune di Trequanda, per l'emanazione in forma Associata del Bando di Concorso Pubblico per l'assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e per la successiva predisposizione di una graduatoria unica, per tutto il territorio comunale dei cinque Comuni, approvata con

- deliberazione Consiglio Comunale di Cetona n. 38 del 29/07/2020
- deliberazione Consiglio Comunale di Pienza n. 66 del 28/07/2020
- deliberazione Consiglio Comunale di San Casciano Bagni n. 44 del 08/09/2020
- deliberazione Consiglio Comunale di Sarteano n. 59 del 29/09/2020
- deliberazione Consiglio Comunale di Trequanda n. 22 del 29/06/2020

e prorogata alle medesime condizioni sino al 21.10.2030 con

- deliberazione Consiglio Comunale di Cetona n. 50 del 21.10.2025;
- deliberazione Consiglio Comunale di Pienza n. 59 del 17.10.2025;
- deliberazione Consiglio Comunale di San Casciano Bagni n. 44 del 18.10.2025;

- deliberazione Consiglio Comunale di Sarteano n. 42 del 20.10.2025;
- deliberazione Consiglio Comunale di Trequanda n. 34 del 15.10.2025;

VISTE le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente normativa di riferimento;

VISTA la determinazione n. 1062 del 29.12.2025 del Responsabile dell'Ufficio Unico con la quale è stato approvato lo schema del presente bando ed il modello di domanda di partecipazione;

VISTA la successiva determinazione n. 73 del 28.01.2026 del Responsabile dell'Ufficio Unico con la quale è stato approvato lo schema del presente bando ed il modello di domanda di partecipazione avente per oggetto **"BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - ANNO 2025 - MODIFICA A SEGUITO SENTENZA N. 1/2026 DELLA CORTE COSTITUZIONALE"**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO
GESTIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA ALLOGGI ERP
RENDE NOTO**

che in ottemperanza della Sentenza della corte Costituzionale n. 1/2026, dal giorno 28/01/2026 e fino al 27/02/2026 è ripubblicato il presente bando di concorso già in precedenza pubblicato dal 29.12.2025 e fino al giorno 27.02.2026 (60 gg.), indetto ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 e ss.mm.ii., (da ora in poi L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii) e finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale dei Comuni di Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Trequanda.

ATTENZIONE: Con l'entrata in vigore della nuova graduatoria unica dei Comuni di Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Trequanda e che scaturirà dal presente Bando, la vigente graduatoria unica ERP, approvata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Unico associato ERP n. 721 del 24.08.2021 e aggiornata con la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Unico associato ERP n. 436 del 10.05.2024, perderà la sua efficacia e non sarà più valida per le assegnazioni future di alloggi di ERP.

Pertanto, anche coloro che sono attualmente inseriti in detta graduatoria, se interessati a concorrere alle assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente presentare una nuova domanda di partecipazione al presente Bando.

L'elenco dei soggetti richiedenti, i relativi requisiti per la partecipazione al Bando, i punteggi ed i tempi di formazione delle graduatorie disgiunte per i cinque Comuni sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ART.1

SOGGETTI RICHIEDENTI (art. 9 L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii.)

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente

relativamente all'intero nucleo familiare, esclusivamente al Comune ove risiede alla data di pubblicazione del presente Bando o al Comune dove svolge attività lavorativa sempre alla data di pubblicazione del presente Bando.

2. Ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello composto da una sola persona ovvero dai soggetti sottoindicati:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, ancorché già assegnatario di un alloggio di ERP, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della l. 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati, ancorché appartenenti a un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ART. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

(Allegato A L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii.)

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP sono

i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea e i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale dei Comuni a cui si riferisce il presente bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio. Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al comune in cui sono state trasferite; al momento dell'assegnazione sarà verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d'obbligo, sarà verificata l'iscrizione e la frequenza da parte dei figli stessi in una scuola del comune in questione, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale;
- b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di **16.500,00 euro di valore ISEE.**

Nel caso dei soggetti di cui comma 3 dell'art. 1 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso dei soggetti di cui comma 4, lettere a) e b) dell'art.1 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera c) (16.500,00 euro di valore ISEE), e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto. Il suddetto limite è aggiornato biennalmente dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella

tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). Qualora il bando per l'assegnazione degli alloggi si riferisca a più Comuni, per il calcolo di cui sopra, si assume la distanza dell'alloggio dal Comune più vicino. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento (2 o più persone a vano utile) come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii.;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Esteri).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o, comunque, non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) del bando;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c.;

e) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e) del presente articolo;

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d) e), f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al comma 1, lettere a), b), b bis) del presente articolo, che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente. Nei casi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, tutti i requisiti, tranne quelli previsti dal comma 1, lettere a), b), b bis) ed e) del presente articolo, devono essere posseduti anche dal nucleo familiare o da ciascuno dei nuclei familiari di provenienza.

3. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

4 bis. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ART. 3

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI COMUNI

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 5, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3, del D.P.R. n. 445/2000 i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea o stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ricorrere all'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. A tal fine si ricorda che i cittadini italiani, i cittadini di paesi aderenti all'Unione europea e i cittadini stranieri dovranno autocertificare in sede di presentazione della domanda di partecipazione che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi in Italia e all'estero.

ART. 4

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE E PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Alla domanda di partecipazione, sopra cui apporre una **marca da bollo da € 16,00**, devono essere

allegati i seguenti documenti:

- 1) copia permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte dell'Unione Europea);
oppure:
 - titolo di soggiorno per rifugiati o per protezione sussidiaria;
 - carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;
 - copia permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (per i richiedenti di nazioni non facenti parte dell'Unione Europea);
 - 2) in caso di richiedente non residente anagraficamente in uno dei Comuni di cui al presente Bando, documentazione comprovante la sede dell'attività lavorativa nel Comune di presentazione della domanda, l'inizio del rapporto di lavoro, i dati dell'azienda (ad esempio: attestazione del datore di lavoro, copia del contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro);
 - 2 bis) in caso di nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, attestazione dei servizi sociali o del centro antiviolenza o della casa rifugio del territorio comunale che certifichi che il nucleo familiare sia residente o domiciliato presso il Comune ove il quale viene presentata la domanda;
- N.B. La documentazione di cui ai punti 1 e 2 è relativa a requisiti che, si ricorda, devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente, non da tutti i componenti il nucleo familiare.
- 3) copia dell'attestazione ISE/ISEE valida e rilasciata dall'INPS antecedentemente alla data di presentazione della domanda, nel caso di mancato possesso alla stessa data, il protocollo della DSU attestante la richiesta all'INPS della DSU sottoscritta prima della presentazione della domanda di partecipazione;
 - 4) certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando;
 - 5) certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità;
 - 6) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
 - a) in misura pari o superiore al 67%;

- b) in misura pari al 100%;
- 6 bis) certificazione rilasciata dalla competente autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative;
- 7) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente una persona con invalidità riconosciuta al 100% ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- 8) copia certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo per l'assegnazione dell'eventuale punteggio di cui al punto a-7 del successivo art. 6 del presente bando;
- 9) copia della sentenza di separazione o divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento dei figli ed al fine della definizione della composizione del nucleo familiare ai fini ISEE;
- 10) copia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii., o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due;
- 11) copia del contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato ed il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e copia documentale che attesti che il canone è regolarmente corrisposto;
- 12) se titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione di casa coniugale, allegare copia provvedimento dell'autorità giudiziaria attestante la sua non disponibilità, se ricorre la fattispecie;
- 13) se non in possesso di residenza fiscale in Italia, copia documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui si ha la residenza fiscale;
- 14) **copia del documento di identità del richiedente in corso di validità (pena esclusione definitiva della domanda).**

ART. 5

DISTRIBUZIONE, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dai Comuni di Cetona, Pienza, San Casciano Bagni, di Sarteano e di Trequanda.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso
Ufficio Segreteria – Protocollo del Comune di residenza
o scaricati dal sito istituzionale
del Comune di Cetona: www.comune.cetona.si.it
del Comune di Pienza: www.comune.pienza.si.it
del Comune di San Casciano Bagni: www.comune.sancascianodeibagni.si.it
del Comune di Sarteano: www.comune.sarteano.si.it
del Comune di Trequanda: www.comune.trequanda.si.it

I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 60 giorni e decorrono dalla data di pubblicazione del bando. Sarà pertanto possibile presentare la domanda, pena l'esclusione della stessa, entro **le ore 12.00 del 27.02.2026.**

La domanda relativa al presente bando di concorso, compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, contenente la copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente, deve essere corredata di tutta la necessaria e idonea documentazione e deve indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

Si precisa che il permesso di soggiorno non sarà considerato quale documento di identità.

Le domande dovranno pervenire entro la data sopra indicata, esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

per il Comune di Cetona

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cetona negli orari dalle ore 10,00 alle ore 12,30 il lunedì e il venerdì e dalle ore 15:00 alle 17:45 il martedì, negli altri giorni solo previo appuntamento telefonico al 0578 269401 o 402
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Cetona Via Roma n. 41 – 53040, Cetona (SI),
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune (accetta anche le email in entrata): comune.cetona@pec.consortoterrecablate.it

per il Comune di Pienza

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pienza negli orari dalle ore 10,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì o dalle 14,30 alle 16,30 il giovedì (tel. 0578 748502 int.1);
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Pienza, Corso Il Rossellino 61, 53026 Pienza (SI);
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune: comune.pienza@pec.consortoterrecablate.it

per il Comune di San Casciano dei Bagni

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Casciano dei Bagni negli orari dalle ore 09,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle 17,30 del martedì e giovedì previo appuntamento telefonico allo 0578 269510;
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di San Casciano dei Bagni, Piazza della Repubblica n° 4 – 53040 San Casciano dei Bagni (Si);
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune: comune.sancascianodeibagni@pec.consorzioterrecablate.it

per il Comune di Sarteano

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sarteano negli orari dalle ore 09,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle 17,30 del martedì e giovedì previo appuntamento telefonico al 0578 269256;
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Sarteano, Corso Garibaldi n. 5, 53047 Sarteano (Si);
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune: comune.sarteano@pec.consorzioterrecablate.it

per il Comune di Trequanda

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Trequanda negli orari dalle ore 09,30 alle ore 13,30 dal martedì al venerdì e dalle ore 15,30 alle 18,30 del lunedì e giovedì previo appuntamento telefonico al 0578 269592 o 593;
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Trequanda, P.zza Garibaldi n° 8 – 53020 Trequanda (SI);
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune: comune.trequanda@postacert.toscana.it

In caso di invio tramite PEC la domanda sarà accolta solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata e qualora vi sia corrispondenza fra l'autore della domanda ed il soggetto identificato con le credenziali PEC, oppure in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). La stessa dovrà pervenire comunque entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda e/o l'assenza di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità sono cause non sanabili di esclusione della domanda.

N.B. Le domande dovranno pervenire, pena l'esclusione:

- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Cetona, al Comune di Cetona
- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Pienza, al Comune di Pienza
- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di San Casciano dei Bagni, al Comune di

San Casciano dei Bagni

- **per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Sarteano, al Comune di Sarteano**
- **per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Trequanda, al Comune di Trequanda**
-

In relazione a quanto sopra, qualora un richiedente abbia residenza in uno dei cinque Comuni e luogo di lavoro in uno degli altri quattro Comuni, non potrà presentare, pena l'esclusione, domanda in ambedue i Comuni, ma dovrà scegliere se presentarla nel Comune di residenza o nel Comune dove svolge attività lavorativa.

ART. 6

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

(Allegato B L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii.)

1. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii. le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) Condizioni sociali- economiche- familiari (Art. 10 della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii. e Allegato B alla L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii.):

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **punti 2**;

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS; il reddito pro capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero dei componenti: **punti 1**;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis: **punti 1**;

a-3. nucleo familiare composto da:

- da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;
- con uno o più figli minori a carico: **punti 2**.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1**;
- con età compresa a fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2**;
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100% ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3**;

a-4 ter. qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di 1 punto.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui alle lettere a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4; nel caso di nucleo familiare di cui alla presente lettera, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: **punti 2**;

a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

- uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;
- un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: **punti 2**;
- due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: **punti 3**;

Si intendono fiscalmente a carico, pur avendo percepito un reddito nell'anno 2024, i familiari se detengono un reddito non superiore ai 2.840,51 euro (compresi gli oneri deducibili). Per i figli di età inferiore ai 24 anni la soglia è di 4.000 euro di reddito annuo.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 4**.

a-8. richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1**.

a-8 bis. nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: **punti 1**.

Nel caso in cui siano presenti figli minori: **punti 2**.

B) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3**.

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità: **punti 2**;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: **punti 3**;

- b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato:
- il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: **punti 3**;
 - in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4**.

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2**;

b-6. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2**.

Le due condizioni non sono cumulabili.

C) Condizioni di storicità di presenza:

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.**

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

ART. 7

CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato da Siena Casa S.p.A sulla base di quanto disposto dalla L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii..

ART. 8

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii. i Comuni di Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Trequanda procedono congiuntamente alla redazione del presente Bando, provvedendo alla predisposizione di una graduatoria unica e stabilendo che

- l'assegnazione degli alloggi avverrà seguendo l'ordine della graduatoria ma con precedenza per i residenti nell'ambito del territorio del comune nel quale si trova l'alloggio da assegnare, ovvero per chi vi svolge attività lavorativa;
- eventuali alloggi rimanenti verranno assegnati seguendo l'ordine di graduatoria ma con precedenza per i residenti nell'ambito del Comune, immediatamente confinante con quello nel quale si trova l'alloggio da assegnare, ovvero per chi vi svolge attività lavorativa;
- alloggi ulteriormente rimanenti verranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

In tutti i casi di assegnazione di alloggio in comune diverso da quello di residenza ovvero dove il richiedente svolge attività lavorativa, la rinuncia non comporta decadenza dalla graduatoria e quindi determina il mantenimento della posizione in graduatoria.

L'Ufficio Unico provvederà a:

- a)- istruire le singole domande;
- b)- richiedere eventuali integrazioni documentali;
- c)- esaminare le domande ed attribuire i relativi punteggi.

Entro i 60 giorni successivi al termine fissato dal Bando per la presentazione delle domande, la Commissione Unica dovrà redigere la graduatoria provvisoria con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario Responsabile del procedimento, e ne assicura la pubblicità all'albo pretorio e sul sito internet dei Comuni per 30 giorni consecutivi.

Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle Graduatorie (provvisoria e definitiva). Ad ogni richiedente sarà abbinato un Codice Univoco che identifica la domanda presentata. Il numero di Codice Univoco sarà comunicato via posta al richiedente stesso prima della pubblicazione della Graduatoria provvisoria.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione Unica, allegando, contestualmente alla stessa, eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per presentare le opposizioni alle Graduatorie Provvisorie, la Commissione Unica ERP decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la Commissione Unica ERP formula la Graduatoria Definitiva unica per tutti i Comuni.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità sarà data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii.; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

La Graduatoria Definitiva Unica così formulata verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line rispettivamente del Comune di Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Trequanda per 30 giorni consecutivi e sarà altresì pubblicata e liberamente consultabile su apposita sezione del sito internet istituzionale dei rispettivi Comuni.

ART. 9

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. La Graduatoria definitiva scaturita dal presente Bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei rispettivi Comuni e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

2. Con l'approvazione della Graduatoria Definitiva e la sua pubblicazione cesserà l'efficacia della Graduatoria Definitiva ERP attualmente vigente.

3. Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella nuova Graduatoria Definitiva ERP.

4. Qualora Siena Casa S.p.A. fornisse al Comune la disponibilità di alloggi ERP da ripristinare (art. 16 L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii.) i richiedenti che in sede di domanda hanno fornito il loro consenso esplicito a valutare un'eventuale assegnazione di questa particolare tipologia di alloggi, (la voce deve ovviamente essere prevista nel modulo di domanda, n.d.r.) saranno interpellati in via prioritaria secondo l'ordine di graduatoria. Le procedure di assegnazione di questa particolare tipologia di alloggi, gli obblighi di Siena Casa S.p.A. e dell'Assegnatario e le modalità di rimborso dei costi sostenuti dall'inquilino sono definite nel "Regolamento per le Assegnazioni degli alloggi da Ripristinare" di cui alla Delibera LODE n. 8 del 16/12/2015

ART. 10

CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta alle Amministrazioni Comunali procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune competente provvede ai sensi dell'art. 36 della L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii. all'esclusione del richiedente dalla graduatoria

ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 e ss.mm.ii., oltre all' applicazione di quanto previsto dal comma precedente si farà luogo anche ad una segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 11

MOTIVI DI ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE

1. Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:

- a) non firmate;
- b) prive della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità salvo l'ipotesi in cui la domanda sia firmata digitalmente;
- c) pervenute al protocollo comunale successivamente alla data di scadenza del bando.

ART. 12

MOTIVI DI ESCLUSIONE PROVVISORIA DELLE DOMANDE

1. In tutti i casi al di fuori di quelli previsti dal precedente articolo 11 la domanda verrà esclusa provvisoriamente, ferma restando la possibilità del richiedente di produrre, entro il termine previsto per la presentazione del ricorso, la documentazione mancante e fermo restando l'esame della regolarità della stessa da parte della preposta Commissione ERP.

ART. 13

CONTROLLI E SANZIONI

1. La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

2. L'elenco degli ammessi nelle Graduatorie Definitive ERP disgiunte saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti. In ogni caso, le Amministrazioni Comunali, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, potranno procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

3. Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte

di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

4. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, l'Amministrazione Comunale provvederà alla esclusione della domanda o alla cancellazione dalla Graduatoria definitiva, se già approvata, e alla segnalazione alla Procura della Repubblica, per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316ter ed alla comunicazione all'INPS ai fini dell'applicazione dell'ulteriore sanzione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78.

ART. 14

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679") e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE di CETONA.

Si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cetona
- Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell'Ufficio Unico ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 2 DEL 2 GENNAIO 2019, Fabiola Ambrogi;
- Responsabile della protezione dei dati è l'Avvocato Flavio Corsinovi dello Studio Legale Associato Corsinovi-Mammana.

2. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Informazioni ai sensi dell'art. 13, comma 1 del GDPR n. 679/2016:

- a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Fabiola Ambrogi tel. 0578/269402 f.ambrogi@comune.cetona.si.it (Cetona);
- b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:

Studio Legale Associato Corsinovi-Mammana, con sede in Via Federico di Antiochia n. 14, Firenze

Telefono: 055 9336858

E-mail: info@corsinovimammana.it

PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it

- c) Finalità del trattamento

I dati personali forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di adempimento della procedura di accesso al "BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2025 PER I COMUNI DI CETONA PIENZA SAN CASCIANO DEI BAGNI SARTEANO E TREQUANDA”.

d) Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla domanda di iscrizione, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

e) Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.

f) Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

g) Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il richiedente potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla domanda di iscrizione.

h) Diritti dell'interessato

In ogni momento, il richiedente potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- 1) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- 2) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- 3) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- 4) ottenere la limitazione del trattamento;
- 5) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- 8) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di

- marketing diretto;
- 9) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
 - 10) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - 11) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - 12) proporre reclamo ad un'autorità di controllo.
 - 13) Il richiedente dell'alloggio ERP può esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando:
 - una raccomandata A.R. al Comune di Cetona- Via Roma, 41 – 53040 Cetona (SI);
 - una PEC all'indirizzo: comune.cetona@pec.consortoterrecablate.it.

ART. 15
NORMA FINALE

1. Il presente procedimento è stato assunto dall'UFFICIO UNICO PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI GESTIONALI IN MATERIA DI ALLOGGI ERP, il Responsabile dell'Ufficio Unico ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 2 DEL 2 GENNAIO 2019 ss.mm.ii., è il Responsabile dell'Area Affari Generali Fabiola Ambrogi del Comune di Cetona, atto di nomina del Sindaco n.27 del 04.12.2025.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii. e al Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP dei Comuni di Cetona, Pienza, di San Casciano dei Bagni, di Sarteano, di Trequanda.

Cetona, 28/01/2025

Il Responsabile dell'Ufficio Unico
Fabiola Ambrogi
Firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005